

Comune di Mesocco
Cantone dei Grigioni

LEGGE FISCALE DEL COMUNE DI MESOCCO

<u>I. DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 DIRITTO SUSSIDIARIO	3
<u>II. DIRITTO MATERIALE</u>	3
1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	3
ART. 3 TASSO FISCALE	3
2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ	3
ART. 4 ALIQUOTA D'IMPOSTA	3
3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	4
ART. 5 ALIQUOTA D'IMPOSTA	4
4. IMPOSTA SULL'EREDITÀ E SULLE DONAZIONI	4
ART. 6 ALIQUOTA FISCALE	4
5. TASSA SUI CANI	4
ART. 7 OGGETTO FISCALE	4
ART. 8 SOGGETTO FISCALE	4
ART. 9 ESENZIONE	4
ART. 10 CALCOLO DELLA TASSA	5
<u>III. DIRITTO FORMALE</u>	5
1. AUTORITÀ	5
ART. 11 MUNICIPIO	5
ART. 12 UFFICIO FISCALE COMUNALE	5
2. RISCOSSIONE	5
ART. 13 ESIGIBILITÀ	5
ART. 14 TERMINE DI PAGAMENTO	6
ART. 15 CONDONO FISCALE	6
3. INDENNIZZO	6
ART. 16	6
<u>IV. DISPOSIZIONI FINALI</u>	6
ART. 17 ENTRATA IN VIGORE	6

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

¹ Il Comune di Mesocco riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili;
- f) un'imposta sull'eredità e sulle donazioni.

² Il Comune di Mesocco riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) una tassa sui cani.

³ Il Comune di Mesocco riscuote inoltre le seguenti imposte secondo la legislazione speciale:

- a) una tassa di alloggio o una tassa per ospiti;
- b) una tassa di promozione economica e turistica.

Art. 2 Diritto sussidiario

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto, nonché della legge cantonale sulle imposte.

II. DIRITTO MATERIALE

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3 Tasso fiscale

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono riscosse in percento sull'imposta cantonale semplice.

² Il Consiglio comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 4 Aliquota d'imposta

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 2%.

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5 Aliquota d'imposta

L'imposta sugli immobili ammonta al 1.5‰.

4. IMPOSTA SULL'EREDITÀ E SULLE DONAZIONI

Art. 6 Aliquota fiscale

L'imposta sull'eredità e sulle donazioni ammonta:

- a) per la stirpe dei genitori al 1%;
- b) per la stirpe degli avi al 3%;
- c) per gli altri beneficiari al 10%.

5. TASSA SUI CANI

Art. 7 Oggetto fiscale

Per ogni cane di oltre tre mesi d'età tenuto sul territorio comunale deve essere riscossa una tassa.

Art. 8 Soggetto fiscale

È soggetto al pagamento della tassa il detentore del cane. Egli ha inoltre l'obbligo di annunciare i suoi animali al Comune entro 30 giorni dal momento nel quale nasce l'obbligo fiscale.

Art. 9 Esenzione

¹ Il detentore del cane è esente dal pagamento della tassa sui cani per i seguenti tipi di cani, attivi nei relativi ambiti:

- a) cani di servizio;
- b) cani guida per non vedenti;
- c) cani per disabili;
- d) cani da soccorso;
- e) cani da protezione del bestiame;
- f) cani da conduzione del bestiame;
- g) cani da ricerca.

² I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nel corpo delle guardie di confine o nella polizia.

³ Per cani da ricerca sono intesi cani attivi ufficialmente nel campo della ricerca di persone o animali feriti.

⁴ La comprova al diritto di esenzione, compresa l'attestazione dell'attività realmente svolta, deve essere fornita dal detentore e approvata dall'Ufficio fiscale comunale.

Art. 10 Calcolo della tassa

¹ La tassa ammonta all'anno per il primo cane a fr. 100.--, per ogni altro cane nella stessa economia domestica a fr. 200.--. Il Municipio può adeguare questi importi al rincaro.

² Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per tre mesi.

³ La tassa deve essere pagata ogni anno.

III. DIRITTO FORMALE

1. AUTORITÀ

Art. 11 Municipio

Il Municipio decide:

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 12 Ufficio fiscale comunale

¹ L'esecuzione della presente legge spetta all'Ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune.

² L'Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

³ Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

2. RISCOSSIONE

Art. 13 Esigibilità

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili con il recapito della fattura fiscale provvisoria o della decisione di tassazione.

² L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste.

³ L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare nonché dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni si conforma al diritto cantonale.

⁴ Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

⁵ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 14 Termine di pagamento

¹ Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza.

² Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare nonché dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni si conforma al diritto cantonale.

³ L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

⁴ Il termine di pagamento delle imposte secondo la legislazione speciale conformemente all'art. 1 cpv. 3 della presente legge si conforma a questa legislazione.

⁵ Per le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste il Municipio può prevedere il pagamento in due rate nell'anno seguente l'anno fiscale.

⁶ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 15 Condono fiscale

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi vengono decisi:

- a) dall'Ufficio fiscale comunale fino a un importo di fr. 1'000 all'anno;
- b) dal Municipio per importi superiori.

3. INDENNIZZO

Art. 16

Il Comune di Mesocco viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai comuni parrocchiali con il 2% delle imposte riscosse.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dal Consiglio comunale il 12 aprile/24 giugno 2021. Essa entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2021. Sostituisce la legge fiscale comunale approvata dall'Assemblea comunale il 12 giugno 2008.

² Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

COMUNE DI MESOCCO

Il Sindaco: Ch. De Tann

Il Segretario: G. Cereghetti

Approvata dal Governo cantonale con decreto no. 837 del 21 settembre 2021.